

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

DE CESARIS, MANTOVANI, BRUNETTI, NARDINI e VALPIANA. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la periodica sessione del Parlamento del Kurdistan in esilio doveva svolgersi in Italia presso la sede del consiglio provinciale di Roma;

da informazioni riportate dalla stampa e da altre reperite dagli interrogati, sia la Farnesina che il Viminale, sarebbero intervenuti sul presidente della provincia di Roma Giorgio Fregosi per chiedere la revoca della concessione della sala, adducendo una supposta incompatibilità tra questa ospitalità e la politica estera del nostro paese;

l'ambasciata turca a Roma avrebbe fatto pressioni sul Governo italiano per impedire la V sessione del Parlamento curdo in esilio; da questo sarebbe nata l'iniziativa dei Ministri degli affari esteri e dell'interno che ha portato alla revoca della concessione della sala del consiglio provinciale;

appare stupefacente il comportamento del Governo italiano, in considerazione del fatto che altre sessioni del Parlamento curdo in esilio si sono svolte in altre città dell'Unione europea senza un intervento così drastico, e di parte, del Governo del paese ospitante: il parlamento danese ha addirittura messo a disposizione le proprie sale e strutture per ospitare i lavori del Parlamento curdo in esilio;

tale accodamento alle posizioni del Governo di Ankara è inoltre in contraddizione con la storia recente del nostro paese: Yasser Arafat, quando era considerato dal Governo di Israele come un terrorista, è stato ospite in Italia e ricevuto dalle più alte autorità del paese. Anche questa politica coraggiosa ha contribuito

ad aprire il dialogo di pace tra palestinesi ed israeliani. Analogamente, la Francia ha patrocinato gli incontri presso la Comunità di Sant'Egidio tra tutte le fazioni algerine, compreso il Fis, ritenendo di dover svolgere, in questo modo, un ruolo di pacificazione per quel paese. Appare pertanto pretestuoso ed incongruente con questa linea di dialogo il fatto che la richiesta del divieto sia scattata a causa della presenza di esponenti del PKK, partito che, a differenza del Governo di Ankara, ha proclamato una tregua unilaterale già dall'autunno 1995;

il Parlamento curdo in esilio rappresenta inoltre il tentativo di trovare una soluzione negoziale della crisi; esso è stato riconosciuto come interlocutore dall'OSCE, e ha contribuito alla formulazione di risoluzioni a sostegno del popolo del Kurdistan da parte del Parlamento europeo, del Consiglio d'Europa e della Ueo;

la violazione sistematica dei diritti dell'uomo, il ricorso generalizzato alla tortura, la guerra di sterminio operata dall'esercito turco contro una popolazione di 9 milioni di curdi, sembra essere stata completamente dimenticata dal Governo italiano. Le ragioni del ruolo della Turchia come baluardo della Nato, oltre che come ottimo acquirente di armi *made in Italy* (come dimostrano le recenti commesse), sembrano essere alla base di una così discutibile linea di condotta del Governo italiano sulla questione curda —:

se i fatti sopra esposti rispondano al vero;

quali siano le motivazioni che avrebbero indotto il Governo ad intervenire sulla provincia di Roma (città, che, per inciso, ha come cittadina onoraria Leyla Zana, deputata curda, tuttora agli arresti in Turchia);

perché non si siano respinte le proteste dell'ambasciatore turco a Roma, richiedendo al Governo di Ankara il rispetto dei diritti umani e l'avvio di un processo negoziale che porti ad una soluzione pacifica del dramma del Kurdistan;

se, in considerazione del fatto che all'apertura dei lavori del Parlamento curdo in esilio, obbligato a tenersi all'Hotel Ergife, erano presenti delegazioni italiane di parlamentari di quattro partiti che sorreggono l'attuale governo Prodi, il Governo non ritenga di dover assumere una linea diversa da quella fin qui tenuta sulla questione del Kurdistan turco, assumendo in tutte le sedi, compresa quella dell'Onu, una ferma posizione per il dialogo tra le parti e condannando la politica di pulizia etnica e di repressione attuata dalle forze armate turche nei confronti del popolo curdo.
(3-00120)

TURRONI. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

la legge n. 442 del 1° giugno 1971 (cosiddetta « legge Belci ») ha creato sette riserve naturali carsiche (per una superficie complessiva di circa tre mila ettari) sui territori delle province autonome di Trieste e Gorizia, la cui gestione doveva essere assicurata da un apposito ente che doveva essere istituito con legge regionale (mai approvata);

pur in assenza della prevista attuazione regionale, la « legge Belci » ha permesso di preservare ampie porzioni di territorio carsico, poiché i piani regolatori comunali hanno recepito le riserve naturali carsiche come zone inedificabili destinate a protezione ambientale; tale indirizzo è stato confermato anche dal piano urbanistico regionale generale del 1978, con il quale la regione Friuli-Venezia Giulia ha recepito le riserve naturali carsiche — ulteriormente ampliate — all'interno di alcuni « ambiti di tutela ambientale »;

in data 20 aprile 1996 la procura della Repubblica presso la pretura di Trieste ha stabilito la sussistenza — in virtù dell'articolo 21 lettera *b*) della legge n. 157 del 1992 — del divieto di caccia anche nelle riserve naturali carsiche di cui alla legge n. 442 del 1971, diffondendo un'apposita direttiva a tutti gli uffici regionali e provinciali competenti;

il comitato provinciale della caccia di Trieste, a seguito della direttiva sopra citata, ha inserito nel calendario venatorio per la stagione 1995-1996 il divieto di caccia nelle riserve naturali carsiche di cui alla legge n. 442 del 1971;

avverso tale calendario venatorio, alcuni cacciatori proponevano ricorso al Tar del Friuli-Venezia Giulia, il quale con sentenza n. 390/96 del 19 aprile 1996 annullava il calendario venatorio per la parte concernente il divieto di caccia nelle riserve naturali carsiche, in quanto la legge n. 442 del 1971 sarebbe stata « ...abrogata per incompatibilità con le sopravvenute norme introdotte dalla legge n. 394 del 1991 e n. 157 del 1992, che introducono una diversa disciplina della materia »;

la regione Friuli-Venezia Giulia ha annunciato l'intenzione di ricorrere al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar di cui sopra;

è prossimo alla discussione nel consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia un disegno di legge sulle aree protette che — per quanto concerne il Carso — prevede l'istituzione di cinque sole piccole riserve naturali (per una superficie totale di meno di tre mila ettari), che escludono buona parte del territorio compreso nelle riserve naturali carsiche istituite con la legge n. 447 del 1971;

è ampiamente riconosciuto lo straordinario valore ambientale del territorio carsico, sia per quanto concerne la biodiversità racchiusa in una superficie tanto limitata, sia per quanto riguarda l'immenso patrimonio rappresentato dai fenomeni carsici superficiali e sotterranei;

è sottolineata infine la grande prospettiva, in termini di collaborazione italo-slovena sul terreno dello sviluppo ecosostenibile, che si aprirebbe attraverso la creazione di un parco internazionale gestito d'intesa tra i due paesi confinanti a partire però dall'istituzione di un parco naturale sul versante italiano del confine di Stato —:

quale sia il suo giudizio rispetto alla vigenza o meno della legge n. 442 del 1971;

se intenda promuovere l'intervento dello Stato nell'eventuale giudizio avanti il Consiglio di Stato, nel caso di impugnazione della sentenza del Tar Friuli-Venezia Giulia n. 390 del 1996;

quali iniziative intenda assumere rispetto all'esigenza di assicurare un'adeguata tutela allo straordinario ambiente carsico, a fronte delle ipotesi estremamente riduttive avanzate in ambito regionale;

quale iniziativa intenda assumere per promuovere l'attuazione del parco internazionale dell'area carsica italo-slovena.
(3-00121)

ANGHINONI, MARONI, CALDEROLI e BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti:

il 6 giugno 1996, due carabinieri della stazione di Ostiglia, il maresciallo Di Caprio ed un subalterno, senza alcun mandato, si ricavano in casa di un militante della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, signor Begozzi. Mentre il subalterno rimaneva fuori, il maresciallo Di Caprio si portava in casa per verificare se il guardaroba del signor Begozzi comprendesse anche « camice verdi »;

a fine giugno, carabinieri del pronto intervento fermavano, nel centro città di Ferrara, la macchina del signor Begozzi Roberto, contestandogli una multa di lire 500.000 per ogni adesivo della Lega Nord incollato sulla carrozzeria;

nella serata del 13 luglio 1996, carabinieri della stazione di Ostiglia effettuavano un controllo di un bar di Ostiglia, dove tre persone, tra i tanti presenti, sono state identificate senza alcuna motivazione, se non quella di essere gli unici ad indossare camicette di color verde commerciale. I tre non erano né iscritti né simpatizzanti Lega Nord per l'indipendenza della Padania;

nella giornata del 14 luglio 1996, sempre i carabinieri della stazione di Ostiglia, fermavano il signor Begozzi Roberto, in quanto di passaggio in paese, indossando una camicia verde. Dalla relativa discussione emersero due fatti: 1) che i carabinieri stavano eseguendo ordini ricevuti; 2) che i carabinieri intimidirono il signor Begozzi, dicendogli di stare attento. Le persone coinvolte nei fatti esposti sono tutte incensurate e l'infrazione più grave loro attribuibile è il divieto di sosta per scadenza dell'orario consentito;

poco tempo fa, il consigliere comunale della Lega Nord per l'indipendenza della Padania del comune di Gazzuolo, Danini Maurizio, che si era presentato in consiglio comunale con una camicia verde (camicia non del servizio d'ordine della Lega), fu convocato il giorno dopo dai carabinieri della stazione locale per comunicargli che « ... prima di andare al consiglio con la camicia verde, d'ora in poi, lei ci deve avvertire ... »;

un simpatizzante non iscritto, nella seconda settimana di luglio 1996, veniva multato dalla radiomobile della stazione di Gonzaga per un adesivo, del diametro di due centimetri, posto sulla targa della vettura in modo da non alterare la stessa e tantomeno i dati in essa riportati —:

se non ritengano i fatti qui esposti grave violazione al diritto all'esercizio della democrazia, che vede nella libertà dell'individuo l'espressione massima;

se non ritengano altresì lesi i diritti di tutte le formazioni politiche nell'esprimere liberamente la propria fede e le proprie idee, liberamente adottate dai cittadini e sostenute da esito elettorale nel caso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania;

se l'identificazione dei cittadini in funzione del colore degli indumenti non costituisca una caccia alle streghe, che potrebbe rappresentare elemento di tensione sociale con possibili sbocchi irrazionali;

se ritengano che le idee si possano processare;

se siano a conoscenza dei fatti elencati e se tali fatti siano da attribuire ad iniziative personali (nel qual caso, quali provvedimenti intendano prendere sui singoli responsabili) o se da ordini impartiti dai superiori (nel qual caso da chi e con quali motivazioni);

se non si avveda una volontà persecutoria del maresciallo Di Caprio nei confronti del signor Begozzi e se non si ritenga opportuna la sostituzione in carica dello stesso. (3-00122)

VITO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel 1988 il sindaco del comune di Misterbianco (provincia di Catania) Nino Di Guardo rilasciò una concessione edilizia per la demolizione e la ricostruzione di un opificio all'interno della zona commerciale del paese, in dispregio della normativa vigente;

nel 1992, per il rilascio di tale concessione edilizia il sindaco Di Guardo fu rinviato a giudizio per il reato di abuso d'ufficio;

nel 1993, Di Guardo è stato rieletto sindaco di Misterbianco;

nel marzo 1995, la giunta, presieduta dal vicesindaco, ha deliberato di costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario in questione; atto avvenuto nel febbraio di quest'anno con l'inizio del processo;

nel marzo 1996, il Coreco provinciale ha contestato al sindaco Di Guardo la sopravvenuta incompatibilità per il contenzioso aperto si tra il comune ed il sindaco stesso, in seguito alla avvenuta costituzione di parte civile;

l'11 aprile 1996, il Coreco ha dichiarato decaduto dalla carica il sindaco Di Guardo, con la possibilità di promuovere entro dieci giorni le opportune iniziative volte a rimuovere le cause d'incompatibilità; in seguito a questo atto, il 6 maggio,

l'assessore regionale agli enti locali ha nominato un Commissario straordinario per il comune di Misterbianco;

il 24 aprile, in seguito alla presentazione da parte del sindaco Di Guardo di polizze fideiussorie, la giunta comunale, presieduta dal vicesindaco, ha deliberato la revoca della costituzione di parte civile limitatamente al suo caso —:

se non ritenga che la giunta comunale di Misterbianco non fosse già decaduta quando ha adottato la revoca della costituzione di parte civile nei confronti del sindaco Di Guardo, ai sensi dall'articolo 12, ultimo comma, della legge regionale 7 del 1992, che statuisce che la « cessazione della carica di sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la decadenza dell'intera giunta sino all'insediamento del Commissario Straordinario »;

se ritenga corretto che un comune revochi la propria costituzione di parte civile a fronte della presentazione di fideiussioni e se tali fideiussioni offerte da Di Guardo a favore del comune di Misterbianco, in quanto in parte prestate a parenti dello stesso sindaco, non ripresentino una causa di ineleggibilità, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, secondo cui non può essere nominato sindaco « chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini al 2° grado che coprano nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo di fideiussore;

in caso positivo quali conseguenti iniziative intendano assumere al riguardo.

(3-00123)

VALPIANA. — *Ai Ministri dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 9 luglio 1996 si sono riuniti in coordinamento, per esaminare congiuntamente i problemi connessi con il progetto

sul treno ad alta velocità, i sindaci e i rappresentanti da essi delegati dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Bonifacio, Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Arcole e Sona della provincia di Verona, presenti il commissario straordinario del comune di Belfiore e l'assessore Fichera, delegato del comune di Verona e il presidente della IV circoscrizione sud-ovest del comune di Verona;

oggetto della riunione è stato soprattutto l'annuncio dell'avvenuto deposito, ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale, dei progetti di alta velocità ferroviaria lungo la linea Torino-Venezia, interessanti la provincia di Verona;

l'enorme mole degli elaborati facenti parte della documentazione depositata presso la regione Veneto richiede valutazioni complesse ed onerose in termini di tempo, a fronte di un termine di legge (30 giorni) troppo esiguo per la presentazione delle osservazioni;

le Amministrazioni citate non sono ancora in possesso degli elaborati progettuali e il rilascio in copia degli stessi risulta oltremodo difficoltoso, in conseguenza del poco tempo a disposizione ed a causa della impreparazione delle strutture regionali all'uopo incaricate di far fronte alle numerose richieste inoltrate;

la valutazione dei diversi aspetti delle soluzioni progettuali prospettate richiede tempi amministrativi e di espletamento assolutamente non compatibili con l'esiguità del tempo concesso alle amministrazioni pubbliche ed ai diversi soggetti interessati;

il ministero dell'ambiente in data 16 luglio 1992 relativamente al deposito della Via del precedente progetto aveva concesso una proroga dei termini —:

se intenda prorogare la scadenza dei termini indicati negli avvisi di deposito al 31 dicembre 1996. (3-00124)

MALAVENDA, GALLETTI, CENTO e LENTO. — Al Presidente del Consiglio dei

ministri e ai Ministri delle poste e telecomunicazioni, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno. — Per sapere — premesso che agli interroganti risulta che:

Movicoop coop.r.l. dal 1984 ha ampliato il proprio oggetto sociale, come si desume dallo statuto sociale, dal facchinaggio ad « attività di movimentazione scenografica, attività di allestimento delle scenografie, attività che comportino l'uso di elettricisti, aiuto-macchinisti, servizi cameramen e riprese audio, telefoniste, hostess, telemarketing, servizi di receptioniste, segretariato per produzioni e redazioni televisive », soprattutto a favore del gruppo Mediaset, in ordine al quale la Movicoop afferma che « è forte l'influenza del settore televisivo sul nostro fatturato totale (e) non pensiamo che tale situazione si modificherà nei prossimi mesi » (la relazione del bilancio del consiglio di amministrazione al 31 dicembre 1995);

Movicoop coop.r.l. è passata da un fatturato di lire 6.200 milioni nel 1990, a lire 8.000 milioni nel 1991, a lire 10.700 milioni nel 1992, a lire 12.100 nel 1993, a lire 10.905 nel 1994 e lire 12.935 nel 1995, con rilevanti crediti (oltre al 40 per cento annuale), vantati prevalentemente nei confronti del gruppo Fininvest/Mediaset: ci si chiede come, in questa situazione di sostanziale monofornitura e di ridotto flusso di cassa, questa cooperativa possa sostenere le spese di gestione ordinaria, gli ammortamenti, i costi della forza lavoro, eccetera;

Movicoop partecipa in modo integrato al ciclo produttivo di Fininvest/Mediaset attraverso la prestazione professionale dei propri soci (che sono circa duecento), che di fatto vanno ad intermodularsi e/o a sostituirsi ai dipendenti di quel gruppo televisivo, di cui utilizzano i mezzi tecnici (dollyes, elettrogruppi, eccetera) e dai cui dirigenti sono gerarchicamente comandati, rispettano gli orari di lavoro e delle produzioni del gruppo in modo continuativo da oltre dieci anni circa. Inoltre, dal collegio dei sindaci di questa cooperativa hanno fino a pochi mesi fa fatto parte

membri dirigenti della Camera del lavoro metropolitana di Milano (Cgil), mentre nel consiglio di amministrazione sono presenti aderenti al partito di rifondazione comunista;

Movicoop coop.r.l. è a capo di una *holding* di società di capitali, quali la Pragma Service srl (servizi di collocamento di figuranti a Videotime), Italnord Services srl (titolare delle azioni di due società in Lettonia) e, nel recente passato, Europe Transport Services srl (società di trasporti internazionali). Quest'ultima, a quanto risulta agli interroganti, dalla sua costituzione nel 1989 a tutto il 1992, ha avuto scambi commerciali permanenti con il Sudafrica segregazionista, violando l'embargo internazionale verso quel paese;

Movicoop coop.r.l., sempre dalla sua relazione sul bilancio del 1995, dichiara di avere avviato « con una importante società israeliana che opera nel campo della informatizzazione, della telefonia e soprattutto nella progettazione delle produzioni agricole » un accordo commerciale di intermediazione a favore di un paese latino-americano, presumibilmente Cuba, e sostiene di avere promosso un protocollo di intesa con il Governo di quel paese e la società israeliana Shiran inc., per un contratto nel settore delle telecomunicazioni —

se intendano verificare se tra Movicoop e Fininvest/Mediaset si siano costituiti rapporti lavorativi interpositori conseguenti a prestazioni lavorative continue ed integrate con le aziende di quel gruppo televisivo, questo in violazione della legge n. 1369 del 1960 ed in contraddizione con le proposte di legge sul lavoro temporaneo (in passato presentate in Parlamento e verso le quali gli interroganti sono sostanzialmente in disaccordo) e, in caso positivo, se non ritengano che sia necessario che siano avviate procedure di assunzione a favore di tutti i soci-lavoratori di Movicoop di fatto alle dipendenze delle società del gruppo Fininvest/Mediaset;

se risulti al Governo che si siano costituite relazioni commerciali con l'ex regime di segregazione razziale sudafricano e quali merci venivano scambiate e per conto di chi si attuavano tali traffici;

se risulti al Governo che Movicoop abbia trattato con Cuba, per conto della società israeliana Shiran inc., nel settore delle telecomunicazioni, mentre gli Usa che hanno proditoriamente imposto l'embargo commerciale contro quel paese, hanno censurato la Stet per una partecipazione azionaria nel capitale della Etesco, società cubana di telefonia. (3-00125)